



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Ufficio riconoscimento ai fini sportivi
Vigilanza e Registri sportivi

Provvedimento n. 1

del 09-01-2024

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche –
Scuola di Cavalleria Lecce, CF 93020720756 – nullità iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** il “Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTA** la Delibera di Consiglio Nazionale n. 1720 del 15 settembre 2022 con la quale, nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI, è stata effettuata una ricognizione di principi, effetti e finalità derivanti dall’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI con le modalità previste dal suddetto Regolamento di Funzionamento in vigore;
- VISTO** l’art. 7 rubricato “Nullità delle iscrizioni”, comma 1) del Regolamento per cui *“sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che:*
- a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato;*
 - b) all’esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l’Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell’iscrizione di tutti i requisiti indicati all’art. 3”;*
- TENUTO CONTO** che nell’ambito delle attività di controllo sulla regolarità delle iscrizioni è stato rinvenuto il Provvedimento del 21/06/2023, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport, con il quale è stata decretata la nullità dell’iscrizione a carico

della "**Scuola di Cavalleria Lecce**", CF **93020720756**, con conseguente cancellazione dal Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche con effetto dalla data dell'iscrizione ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 e della normativa vigente, per carenza *ab origine* dei requisiti necessari per l'iscrizione;

RILEVATO

che il suddetto Provvedimento è stato adottato a seguito della comunicazione della FISE che, con nota del 09/06/2023, prot. n. 02580, dichiarava che i dati inseriti nella Piattaforma del Registro, ai fini dell'iscrizione della "**Scuola di Cavalleria Lecce**" sono stati approvati dalla Federazione per un mero errore procedurale, atteso che l'associazione in questione non rientra tra gli enti cui è riservata l'iscrizione al Registro.;

RILEVATO

che la "**Scuola di Cavalleria Lecce**", CF **93020720756**, è presente nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche con l'iscrizione in data **17/05/2012** quale affiliata alla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) con codice affiliazione 154826 e che detta iscrizione valida sino al 31/12/2012 è stata rinnovata per gli anni sportivi successivi fino a quello in scadenza al **31/12/2023**;

PRESO ATTO

della nota del 13/12/2023 con la quale la FISE, informata dal CONI su tutto quanto rilevato, ha confermato che la "**Scuola di Cavalleria Lecce**", non rientra tra le associazioni cui è riservata l'iscrizione al Registro CONI, chiedendone pertanto la cancellazione;

RITENUTO

che alla luce di quanto rilevato dal CONI e della citata nota della FISE, l'iscrizione in data **17/05/2012** della "**Scuola di Cavalleria Lecce**", CF **93020720756**, è stata conseguita e rinnovata sino al **31/12/2023** in carenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente,

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, della "**Scuola di Cavalleria Lecce**", CF 93020720756;
- di addebitare alla FISE la riscontrata violazione alle disposizioni CONI;
- di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati